

REGIME FORFETTARIO: LE REGOLE DAL 2024

SINTESI

- Obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti forfettari dal 1° gennaio 2024.
- Con la circolare 32/2023 l'Agenzia delle entrate ha fatto il punto sulle disposizioni. Confermate le regole per condizioni di accesso, permanenza, e fuoriuscita dal regime forfettario, con obbligo di passare al regime ordinario nello stesso anno in cui si raggiunge la soglia dei 100.000 euro. In sintesi:
- Le persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro possono usufruire dell'applicazione del regime agevolato.
- Chi supera gli 85.000 euro nel corso dell'anno passerà al regime ordinario l'anno successivo.
- Chi supera i 100.000 euro uscirà dal regime già nel corso dell'anno.

LE REGOLE DI BASE – REQUISITI -

Il regime forfettario come disciplinato dai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge 190/2014, rivisitati dalla Legge di Bilancio per il 2023, rappresenta **il regime naturale** per le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

L'accesso è riservato alle **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, al contempo, **nell'anno precedente** hanno i seguenti requisiti:

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a € 85.000**;
- hanno sostenuto spese per un importo complessivo **non superiore ad € 20.000 lordi per dipendenti o collaboratori**. Il superamento di questa soglia comporta il venir meno dei requisiti per l'accesso o il mantenimento del regime.

IMPOSTE ED ADEMPIMENTI

- NON è soggetto ad IVA (l'imposta non va addebitata al cliente); esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; esonero dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata (Black List);
- imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi fissata al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività per una durata di cinque anni, applicata sul reddito determinato su base forfettaria in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa);
- esonero dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- esonero IRAP;
- non assoggettabilità dei compensi a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.
- possibilità per gli esercenti attività commerciale di applicare, ai fini INPS, un regime agevolato che prevede la riduzione del 35% dei contributi dovuti;

Da rispettare, invece, i seguenti adempimenti:

- **emissione delle fatture in formato elettronico a partire dal 1° gennaio 2024; (new)**
 - conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
 - integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
 - scontrino elettronico per gli esercenti di attività commerciale;
- e per coloro che hanno dipendenti e/o collaboratori:
- obbligo di versamento dell'IRPEF sugli emolumenti corrisposti;
 - obbligo di presentazione del modello 770 e di consegna e presentazione della CU.

Infine il reddito prodotto nel regime forfettario, ancorché non soggetto ad IRPEF, va preso in considerazione ai fini della verifica del reddito complessivo per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.